



Comune di Sommatino

"Città delle Zolfare"

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

Area Affari Generali – P.O. 1

Tel. 0922 888202



MEMORIA, CULTURA,
QUALITÀ DELLA VITA

COMUNE DI
SOMMATINO
CITTÀ DELLE ZOLFARE

Prot. n. _____

del _____

Rif. Prot. n. 6633 del 13.07.2018

Alla Commissione Straordinaria
di Liquidazione del Comune
di Sommatino
SEDE

E p.c. al Segretario Comunale
Dott. V. Chiarenza
SEDE

Oggetto: Documentazione relativa al credito vantato dall'Avv. Rabiolo Pietro
(istanza di ammissione alla massa passiva assunta al prot. 6493 del 11.07.2018).
Trasmissione relazione riassuntiva ed allegati.

Riscontro la nota in epigrafe emarginata, in relazione all'istanza di ammissione alla massa passiva per l'importo di €. 250,00 da parte dall'Avv. Rabiolo Pietro :

Vista la documentazione agli atti di ufficio, è emersa la seguente situazione:

Premesso che la Sig.ra Burgio Carmela, rappresentata e difesa dall'Avv. Rabiolo Pietro proponeva ricorso avverso avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006, dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta.

Che il giudizio veniva definito con sentenza n. 224/03/16 del 04-17.02.2016 che **"dichiara la nullità dell'atto impugnato e condanna il Comune di Sommatino al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 250,00"**

Con nota assunta al prot. n. 7328 del 07.08.2017 l'Avv. Rabiolo Pietro, intimava e diffidava l'Ente, tra l'altro, con riferimento alla sentenza n. 224/03/16 del 04-17.02.2016 al pagamento in Suo favore della somma di €. 250,00, minacciando di adire le vie legali.

Da quanto sopra emerge che l'Ente, in esecuzione della sentenza n. 224/03/16 del 04-17.02.2016 è debitore nei confronti della **Sig.ra Burgio Carmela** della somma di €. 250,00 per rimborso spese di giudizio, non risultando dalla sentenza alcun provvedimento di distrazione delle somme in favore del difensore antistatario.

Conclusivamente l'Avv. Rabiolo Pietro **non ha titolo** per richiedere il pagamento diretto e l'ammissione alla massa passiva per il citato debito nei confronti del Comune di Sommatino NON risultando distrattario delle spese legali liquidate in sentenza.

Si ritiene, pertanto, inammissibile, la richiesta di ammissione alla massa passiva del debito, pur se correlato ad atti e fatti di gestione verificatisi in epoca anteriore al 31.12.2016, in quanto l'Avv. Rabiolo Pietro risulta carente di legittimazione attiva per i motivi superiormente spiegati.

Si rimette a codesta spett. Commissione ogni definitiva statuizione in merito.

Si resta a disposizione per maggiori informazioni e/o chiarimenti.

Si allegano:

- 1) Copia nota prot. n. n. 7328 del 07.08.2017 di diffida e messa in mora; (All. n. 1)
- 2) Copia sentenza sentenza n. 224/03/16 del 04-17.02.2016 (All. n. 2)
- 3) N. 1 schede di rilevazione debiti fuori Bilancio in favore di Burgio Carmela (All. 3)

Il Responsabile Area Affari Generali -P.O. n. 1

Cateno Brunetto



COMUNE DI SOMMATINO



MEMORIA, CULTURA,
QUALITÀ DELLA VITA

COMUNE DI
SOMMATINO
CITTÀ DELLE TORRE

Comune di Sommatino
Città delle Zolfare
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

Riferimento cronologico n. _____ prot n. _____ del _____

SCHEDA ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

GENERALITA' CREDITORE

Nominativo/Ditta BURGIO CARMELA
Residente a ROMA in via DI PIETRA PAPA n. 10
Codice fiscale/partita IVA BRGCHL32C66I824G
Oggetto della spesa: SPESE DI GIUDIZIO

TIPO ED ESTREMI DEI DOCUMENTI CHE COMPROVANO LA SPESA

Giusta fattura/e e/o altro documento:

SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. CL N° 224/03/16 DEC 04-02-2016
n. del di € per
n. del di € per
n. del di € per

IMPORTO DEL DEBITO

Importo del debito lordo € 250,00 di cui Interessi €
Oneri accessori € IMPORTO TOTALE (Riconoscibile) € 250,00
Epoca della fornitura/servizio 2016
Causa e fine pubblico conseguito: /

Motivo per il quale non è stata adottata la deliberazione di impegno: DIFFICOLTÀ FINANZIARIE - MANCATA RICHIESTA DELL'INTERESSATA

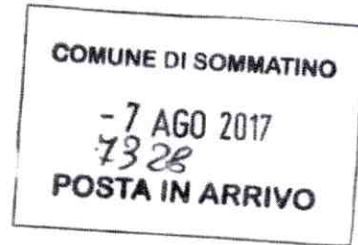
Il Responsabile dell'Area competente per conoscenza diretta o sulla base di documentazione acquisita agli atti, attesta che la fornitura, opera o prestazione servizio è stata regolarmente eseguita. Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità:

- Che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
- Che l'opera, fornitura o prestazione, è stata acquisita al patrimonio dell'Ente;
- Che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e segg. del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.



Il Responsabile dell'Area
Timbro e firma

Studio Legale e Tributario
Avv. Pietro Rabiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Conte Testasecca n.44 - 93100 Caltanissetta
Tel. 0934 575388 - Tel. 337 955045
pec: pietro.rabiolo@legalmail.it



Spett.le
Comune di Sommatino
Piazza Vittoria n.5
93019 Sommatino

Caltanissetta, 28/07/2017.

Oggetto: Burgio Carmela contro Comune di Sommatino - Sentenze n.167/03/2013 e n.224/03/2016 della CTP di Caltanissetta - Richiesta di pagamento spese legali. Atto di costituzione e messa in mora.

Con la presente, il sottoscritto rappresenta quanto segue:

- a seguito dei giudizi formalmente instauratisi tra la sig.ra Burgio Carmela, assistita dallo scrivente procuratore, ed il Comune di Sommatino, la Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta emetteva le Sentenze n.167/03/2013 del 20/03/2013 e n.224/03/2016 del 17/02/2016, con le quali, dopo aver disposto l'annullamento degli Avvisi di Accertamento impugnati, con i quali il Comune di Sommatino contestava alla ricorrente l'omesso pagamento dell'imposta Ici relativamente agli anni 2004 e 2006, condannava altresì l'Ente impositore alla refusione delle spese processuali a favore della difesa della parte ricorrente, liquidandole in €.550,00 con riferimento al contenzioso definitosi con Sentenza n.167/03/2013 e in €.250,00 con riferimento, invece, al contenzioso definitosi con Sentenza n.224/03/2016.

Tutto ciò premesso e considerato, pertanto, con la presente, Vi intimo e diffido formalmente a procedere al pagamento in mio favore della somma complessiva di €.800,00 per le causali di cui sopra, con espresso avvertimento che, **decorso invano il termine di 15 giorni dalla ricezione della presente, verranno adite le competenti autorità giudiziarie con aggravio di costi a Vostro esclusivo carico.**

Il pagamento dell'importo di €.800,00 potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente del sottoscritto il cui codice Iban è il seguente: IT70V0103016701000002134168.

Si allega alla presente copia delle Sentenze n.167/03/2013 del 20/03/2013 e n.224/03/2016 del 17/02/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta.

D.S.

Avv. Pietro Rabiolo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	LOPES	SANTO	Presidente
☐	RICCOBENE	GIUSEPPE SALVATORE	Relatore
☐	PATANE	MARIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 235/2012
depositato il 01/03/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 17920 I.C.I. 2006
contro:
COMUNE DI SOMMATINO

proposto dal ricorrente:
BURGIO CARMELA
VIA DI PIETRA PAPA 10 00146 ROMA RM

difeso da:
RABIOLO PIETRO
AVVOCATO
VIALE CONTE TESTASECCA 44 93100 CALTANISSETTA CL

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 235/2012

UDIENZA DEL

04/02/2016 ore 15:30

N° 224/03/16

PRONUNCIATA IL:

4/2/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

17/02/2016

Il Segretario

Con atto in data 8.2.2012 la signora Burgio Carmela, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Rabiolo, proponeva ricorso contro il Comune di Sommatino, avverso l'avviso d'accertamento I.C.I. N°17920, relativo all'anno 2006, notificato il 15.12.2011, mediante il quale veniva contestato l'omesso parziale e tardivo versamento dell'imposta pari ad € 1.328,98, oltre ad € 145,29 per interessi e venivano irrogate sanzioni pari ad € 398,69.

In data 1.3.2012 il ricorrente si costituiva in giudizio e chiedeva l'annullamento dell'avviso d'accertamento impugnato, per mancata sottoscrizione, per mancanza di motivazione in ordine ai criteri adottati per la determinazione del valore delle aree assoggettate ad imposizione, facendo riferimento ad un atto della giunta comunale, non allegato e per mancanza di prova, atteso che erano da ritenere a destinazione agricola; che venissero dichiarate non dovute le imposte e le sanzioni richieste; in subordine, che venisse ridotto il valore dei terreni attribuito dal Comune di Sommatino, stante che ad essi era stato attribuito dal Geom. Luigi Geraci un valore di € 4,66 a metro quadrato.

Chiedeva l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio e la condanna alle spese.

Produceva documentazione.

In data 13.1.2016 il ricorrente depositava documentazione.

Il Comune di Sommatino non si costituiva in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre che questo giudice si pronunci sulle eccezioni di nullità dell'atto impugnato.

Dall'esame dell'avviso d'accertamento impugnato si evince che esso riporta la sottoscrizione a stampa del nominativo del "responsabile del procedimento".

La Legge 28.12.195, N°549, in vigore dal 13.1.1996, prevede la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile, laddove gli atti di accertamento sono prodotti da sistemi informativi automatizzati, come nella fattispecie in esame. Occorre tuttavia stabilire se la sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile del procedimento rende l'atto legittimo.

Ai sensi dell'art.5, comma 1 della Legge N°241/90, il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Con tale disposizione normativa non necessariamente deve corrispondere la figura del responsabile del procedimento con quella del soggetto che è titolato ad emettere il provvedimento finale.

In particolare, l'art.11 del D.Lgs. N°504/92 dispone che *"Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche...., gli avvisi...."*

Dalla lettura della norma appare evidente che il funzionario responsabile dell'unità organizzativa e gestionale dell'ICI, può senza dubbio avvalersi di propri collaboratori, ai quali affidare la responsabilità dei singoli procedimenti, ma solo egli può sottoscrivere gli avvisi di accertamento.

L'avviso d'accertamento impugnato è sottoscritto dal "Responsabile del procedimento" e non dal responsabile dell'unità organizzativa e gestionale dell'ICI o, comunque, il comune di Sommatino, non costituito in giudizio, non ha fornito prova alcuna che la signora Cafieri Maria Concetta, che ha sottoscritto l'atto impugnato, fosse il funzionario responsabile dell'unità organizzativa preordinata ad emettere l'avviso impugnato, ai sensi del citato art.11.

La sottoscrizione dell'atto da parte di un soggetto non abilitato comporta la nullità dell'atto.

Il ricorso va accolto, dichiarando la nullità dell'atto impugnato, condannando il Comune di Sommatino al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 250,00.

La dichiarazione di nullità dell'atto impugnato preclude l'esame degli altri motivi di ricorso.

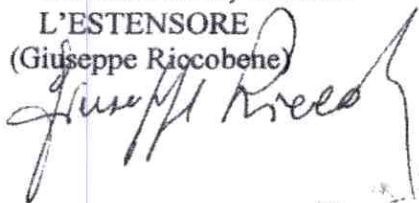
PER QUESTI MOTIVI

La Commissione, in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell'atto impugnato e condanna il Comune di Sommatino al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 250,00.

Caltanissetta li, 4.2.2016

L'ESTENSORE

(Giuseppe Riccobene)



IL PRESIDENTE

(Santo Lopes)

